

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 705)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AZIMONTI, ALESSANDRINI, MARTINELLI, MARCORA, MORLINO, CALVI, ZUCCALA, ARIOSTO, BERTINELLI, PATRINI, POZZAR, SCAGLIA, ZUGNO, VERNASCHI, CAVEZZALI e DE PONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Disposizioni per il riscatto e l'ammodernamento delle ferrovie nord Milano

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che ci onoriamo proporre alla vostra attenta considerazione, è stato presentato anche dai deputati lombardi alla Camera dei deputati.

La nostra iniziativa non vuole avere però il significato di una inutile e meschina corsa alla conquista della primogenitura, tanto più che questa, caso mai, appartiene alla Giunta regionale lombarda, la quale, sulla base di seri studi compiuti nella prospettiva di un ampio e responsabile piano di ristrutturazione del sistema dei trasporti nella re-

gione lombarda, ha elaborato le più logiche soluzioni nella visione della sua graduale attuazione.

In questo piano di ristrutturazione il problema delle Ferrovie nord Milano occupa un posto preminente e la nostra iniziativa vuole essere solo la riprova della più completa solidarietà politica lombarda ad un problema che non può più essere procrastinato.

Confidiamo pertanto nella vostra responsabile valutazione positiva e ve ne raccomandiamo il sollecito esame.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È dichiarato il riscatto delle concessioni delle linee ferroviarie costituenti la rete delle Ferrovie nord Milano.

Il provvedimento entra in vigore allo scadere di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge o entro tre mesi qualora la società concessionaria non intenda avvalersi del preavviso previsto dall'articolo 7 dell'atto aggiuntivo alla convenzione, stipulato il 30 aprile 1950, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 829.

Alla determinazione dell'indennità di riscatto si provvede secondo le forme previste dall'articolo 7 dell'atto aggiuntivo citato e dagli articoli 188 e 192 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 2.

L'esercizio delle linee ferroviarie, di cui all'articolo 1, viene affidato ad una gestione commissariale governativa.

Alla nomina del commissario governativo si provvederà su proposta della Giunta regionale della Lombardia.

La gestione commissariale avrà il compito di garantire la prosecuzione del servizio in attesa che la Regione Lombardia promuova la costituzione di un ente di diritto pubblico, aperto alla partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli enti locali, destinato ad assumere la gestione delle linee di cui all'articolo 1 della presente legge.

La gestione commissariale governativa cesserà entro tre mesi dalla data di costituzione dell'ente di cui al comma precedente.

Art. 3.

La gestione commissariale governativa è autorizzata ad esercitare anche gli autoser-

vizi integrativi e sostitutivi attualmente in concessione alla Società ferrovie nord Milano.

Per gli autoservizi integrativi disciplinati dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, di propria competenza, la Regione Lombardia adotterà i necessari provvedimenti per regolare i rapporti concessionali.

Alla scadenza della gestione governativa la Regione Lombardia, con proprio provvedimento, disporrà per il proseguimento dei servizi automobilistici e per il loro riordino in armonia con il piano di ammodernamento delle linee ferroviarie.

Art. 4.

Restano in vigore le previdenze previste dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dell'esercizio delle linee automobilistiche e ferroviarie delle Ferrovie nord Milano, che saranno devolute alla nuova gestione per quanto di competenza dalla data del trasferimento.

Con riferimento a tale data la sovvenzione di esercizio in atto sarà sottoposta a revisione, anche oltre le tre previste dall'articolo 8 della suddetta legge n. 1221, modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, con valutazione delle risultanze consuntive sino alla data dell'esercizio sociale e preventive da quella d'inizio del nuovo esercizio.

Art. 5.

Per contribuire all'ammodernamento ed al potenziamento delle ferrovie di cui all'articolo 1 con relativi impianti vari e materiale rotabile, è autorizzata la spesa a carico dello Stato di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di dieci miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1978. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile stabilirà le modalità e le procedure di liquidazione delle somme dovute sugli stanziamenti previsti.

Art. 6.

Il piano di ammodernamento e di potenziamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, sarà predisposto per iniziativa della Regione Lombardia d'intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali interessati e dovrà prevedere l'integrazione con la rete regionale delle Ferrovie dello Stato.

Alla spesa per la realizzazione del piano di cui al presente articolo, che eventualmente superasse i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, si farà fronte nell'ambito della Regione Lombardia.

Il piano di cui sopra sarà approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il parere della Commissione interministeriale prevista dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per le quote di lire 10 miliardi, relative a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978, mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La gestione commissariale governativa provvederà all'esecuzione dei lavori aventi carattere di urgenza, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il parere della Regione Lombardia.